

COMUNICATO STAMPA

ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ANCHE DURANTE LA SOSPENSIONE PER FIS

Per i Consulenti del Lavoro, gli assegni familiari spettano anche in caso di erogazione dell'assegno ordinario per sospensione dal lavoro con causale COVID-19.

L'esclusione indicata nella circolare INPS n. 47/2020, infatti, oltre a non essere espressamente prevista dalla vigente disciplina in materia, creerebbe un'ingiusta disparità di trattamento con gli altri lavoratori sospesi che godono della cassa integrazione ordinaria ed in deroga sempre da COVID 19 che invece non risultano essere esclusi.

La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, intervenendo sugli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, indica che *durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.*

Per la cassa integrazione in deroga afferma invece che *“La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti”*.

Nessuna esclusione viene indicata dall'INPS nella suddetta circolare, per la CIGO.

Orbene, gli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, relativi rispettivamente a CIGO, A.O. FIS e CIGD, nulla indicano relativamente alla erogazione dell'ANF a cura dell'INPS.

Va invece considerato che nel D.L. n. 18/2020, sono previste - come peraltro lo stesso istituto indica nel titolare la circolare n. 47/2020: *“Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”*.

Appare evidente, dunque, che lo scopo dell'intervento legislativo di cui agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 è quello di offrire tutele a tutti i lavoratori, dipendenti da datori di lavoro la cui attività lavorativa sia stata sospesa o ridotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Inoltre, la disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali, prevista dal D. Lgs. n. 148/2015 e relativi decreti attuativi, non prevede espressamente alcuna esclusione.

In particolare, il D. Lgs. n. 148/2015 prevede:

- all'articolo 3, comma 9, che ai *“ lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare [...]”*;
- all'articolo 7, comma 4 che *“ Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare[...]”*;
- all'articolo 30, comma 1, che *“ All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”*.

Il D.I. n. 94343/2016 attuativo del FIS non esclude durante l'erogazione dell'assegno ordinario e neanche dell'assegno di solidarietà, il diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L'istituto in passato, con circolare n. 106 del 1999, è intervenuto in materia di assegni per il nucleo familiare ai sensi del D.P.R. n. 797/1955 *“in caso di assenze ingiustificate”*, riconoscendo che spetta al lavoratore che si è dovuto assentare dal lavoro per eventi impeditivi, purché le giornate di assenza siano retribuite o indennizzate.

Per tali ragioni, i Consulenti del Lavoro, preoccupandosi ancora una volta per l'interesse collettivo ed in particolare per le aziende ed i loro lavoratori dipendenti, ritengono che anche durante la sospensione per FIS spetti l'erogazione degli assegni per nucleo familiare.